



# COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 119 DEL 22/10/2019

OGGETTO: DITTA INDIVIDUALE DI ROCCO NARCISO – CANCELLAZIONE  
ATTRAZIONE DA AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

## IL DIRIGENTE

- *Esaminati* gli atti di ufficio dai quali risulta che il sig. **[OMISSIS...]**, nato a **[OMISSIS...]** il **[OMISSIS...]** C.F.: **[OMISSIS...]**, titolare della ditta individuale denominata **DI ROCCO NARCISO**, avente sede legale A Empoli (FI) **[OMISSIS...]** C.F.: **[OMISSIS...]** e P. Iva: 05047250484 è titolare dell'autorizzazione/concessione n. 2/99 del 19/07/1999 per esercizio di attività di spettacolo viaggiante;
- *Vista* la SCIA inoltrata il 25/05/2017 (prot. 32209) la D.I. **DI ROCCO NARCISO** ha comunicato l'inserimento nell'autorizzazione di cui al punto precedente dell'attrazione denominata MINI OTTOVOLANTE SEMPLICE, registrata dal Comune di Borgo d'Ale, con attribuzione del codice identificativo n. 002015/0244/2012, il cui atto è stato volturato alla suddetta impresa con atto del 20/03/2017;
- *Preso atto* che, alla richiesta di verifica dell'attribuzione del codice identificativo n. 002015/0244/2012 all'attrazione denominata MINI OTTOVOLANTE SEMPLICE inoltrata in data 26/05/2017 (prot. 32499) dall'ufficio Suap e successivamente sollecitata il 19/10/2017 (prot. 65654) e il 07/12/2017 (prot. 7763) non è seguita alcuna risposta da parte del comune interpellato;
- *Vista* la nota pervenuta in data 30/05/2019 (ns. prot. 36520) con cui il Comune di Borgo d'Ale ha comunicato l'illegittimità del codice identificativo attribuito all'attrazione denominata MINI OTTOVOLANTE SEMPLICE, in quanto emesso *su esclusiva ed autonoma iniziativa del Responsabile del Servizio (di allora) [...], in carenza del parere obbligatorio ed ineludibile della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, presupposto indispensabile per la conclusione del procedimento amministrativo. [...]* La suddetta mancanza riveste rilevanza sostanziale ai fini delle verifiche previste per legge in quanto attiene alla sicurezza delle attrazioni così come previsto dalla L. 337/1968 e al D.M. 18/05/2007.
- *Considerato* che in data 06/08/2019, con nota Prot. 56807 è stato trasmesso alla D.I. **DI ROCCO NARCISO** l'avvio del procedimento per la cancellazione dell'attrazione denominata MINI OTTOVOLANTE SEMPLICE (codice identificativo n. 002015/0244/2012) dall'autorizzazione n. 2/99 del 19/07/1999 per esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, assegnando un periodo di 45 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per produrre scritti difensivi;
- *Considerato* che la Comunicazione del 06/08/2019, Prot. 56807, trasmessa tramite PEC al domicilio elettronico della ditta **[OMISSIS...]** non risulta consegnata al destinatario e che, pertanto l'avvio del procedimento è stato notificato tramite messi comunali in data 03/09/2019, come risulta dalla relata n. 3325/2019;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- *Preso atto* che il periodo assegnato è trascorso inutilmente, poiché la D.I. **DI ROCCO NARCISO** non ha prodotto memorie scritte o controdeduzioni circa l'infondatezza o la non pertinenza dei motivi per i quali è stato avviato il procedimento di decadenza in parola;
- Visti:
  - gli art. nn. 9 e 69 del TULPS à R.D. n. 773 del 18/06/1931;
  - gli artt. nn. 124 e 125 del R.D. n. 635 del 06/05/1940;
  - la L. 337/1968;
  - l'art. 19 del DPR 616 del 24/07/1977;
  - l'art. 2 del SPR n. 311 del 28/05/2001 che modifica l'art. 11 del R.D. 635/1940;
  - il D.M. 18/05/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **DISPONE**

la cancellazione dell'attrazione denominata MINI OTTOVOLANTE SEMPLICE (codice identificativo n. 002015/0244/2012) dall'autorizzazione n. 2/99 del 19/07/1999 per esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, di cui è titolare la D.I. **DI ROCCO NARCISO**, sopra generalizzata;

### **PRENDE ATTO**

Che, a seguito della cancellazione di cui sopra, le attrazioni regolarmente inserite nell'autorizzazione n. 2/2010 del 13/04/2010 per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante dalla D.I. **DI ROCCO NARCISO** sono le seguenti:

#### **1) TRENINO LILLIPUZIANO SU BINARIO**

registrato presso il Comune di Empoli il 28/06/2013 con il codice **048014-0001-2011**.

L'utilizzo delle attrazioni sopra elencate è subordinato all'osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle seguenti prescrizioni:

- richiedere le autorizzazioni all'autorità comunale del luogo dove intenda esercitare;
- adottare tutte le cautele necessarie a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- la gestione, il montaggio e lo smontaggio delle varie attrazioni deve avvenire tenendo conto di quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione, nei certificati di origine, rilasciati dalle ditte costruttrici, e osservare le prescrizioni riportate nelle relazioni di collaudo annuale e perfetto montaggio redatte da tecnici qualificati;
- qualora si debba procedere alla sostituzione di organi meccanici e strutturali, la loro idoneità e funzionalità deve essere accertata da un tecnico abilitato;
- provvedere a più controlli giornalieri di tutte le parti meccaniche soggette ad usura e curare quotidianamente la manutenzione di ogni attrezzo, struttura o meccanismo nonché l'efficienza dell'impianto elettrico;
- tenere sempre in efficienza e in luogo almeno un estintore portatile omologato e sia sempre garantita al pubblico con apposito personale, una completa assistenza;
- tenere a disposizione una cassetta di medicazione per la prestazione dei primi soccorsi in caso di infortunio;
- esporre in modo visibile cartelli con le norme di regolamento e comportamento, facendole rispettare tramite personale addetto;
- curare che la diffusione sonora non rechi disturbo alla quiete ad al riposo delle persone, che non superi i limiti di zona previsti dai regolamenti comunale e che, comunque, sia effettuata conformemente alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
- il funzionamento delle attrazioni deve essere conforme a quanto previsto dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della l. 18/03/1958 n. 337;
- al titolare è fatto obbligo di provvedere al rinnovo del collaudo annuale comprendente la verifica dell'idoneità dell'impianto elettrico di ogni singola attrazione;
- al titolare è fatto obbligo di stipulare una congrua polizza assicurativa per ogni attrazione elencata in autorizzazione a tutela della pubblica e privata incolumità;
- l'esercente ha l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- sono vietati giochi d'azzardo e gli altri giochi proibiti comprese le scommesse di ogni genere e la corresponsione di premi in bevande alcoliche o in denaro.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Dirigente del Settore  
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.